

Linee Guida per l'attribuzione di Permessi per la sosta riservata ai residenti del Comune di Paisco Lovenò.

Riferimenti normativi

D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992;
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.;

Art. 1 - Oggetto

Il presente atto ha per oggetto l'individuazione di spazi di sosta pubblici riservati alle autovetture di proprietà dei residenti del Comune di Paisco Lovenò, la regolamentazione delle modalità di assegnazione di permessi negli spazi di sosta pubblici ad essi riservati, nonché le modalità di utilizzo dei suddetti permessi di sosta.

Art. 2 – Vie riservate ai residenti

Ai residenti del Comune di Paisco Lovenò di cui al precedente art. 1), sono riservati, con apposita Ordinanza Sindacale, tutti gli spazi di sosta di Piazza Guglielmo Marconi nell'abitato di Paisco e tutti gli spazi di sosta di via Roma in corrispondenza dell'area di parcheggio posta al di sotto dello stabile noto come "Palazzina dei frati", nell'abitato di Lovenò, dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno fino ad eventuale revoca della suddetta Ordinanza.

Art. 3 – Permessi di sosta permanenti

L'Amministrazione Comunale rilascia ai soggetti di cui all'art. 1) il permesso di sostare negli spazi riservati ai residenti per il numero di un autoveicolo per nucleo familiare, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Sarà cura dell'Ufficio comunale addetto al rilascio individuare la forma ed il colore del permesso da esporre sul veicolo. Non è ammessa l'esposizione sull'auto di biglietti o tagliandi sostitutivi del permesso alla sosta, ancorché dimenticato relativamente a veicoli autorizzati.

Art. 4 – Aveni diritto

Il permesso rilasciato è riservato ai soggetti di seguito elencati che ne facciano richiesta al Comune:

- residenti anagrafici nel Comune di Paisco Lovenò in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di contratto di leasing ovvero utilizzatori di autovettura messa a disposizione dall'Ente o impresa presso cui operano, per il numero di autovetture eccedenti i posti auto e box di proprietà o in affitto.

Il permesso è rilasciato agli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada con lunghezza inferiore a 5 metri e altezza non superiore a 2,5 mt.

La suddetta autorizzazione non può esser rilasciata per ciclomotori, motocicli, autobus, autocarri (eccetto autovetture immatricolate autocarro con dimensioni massime di cui sopra), autocaravan, mezzi d'opera, rimorchi, roulotte e carrelli.

Art. 5 – Requisiti

I richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti:

- A. Residenza
- B. Di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 4
- C. Di esser proprietario, locatario o utilizzatore di veicolo rispondente alle condizioni di cui all'articolo precedente, indicandone la targa (allegando in tal caso copia fotostatica della carta di circolazione), il titolo diverso dalla proprietà (allegando opportuna dichiarazione di locazione o utilizzazione),
- D. Di essere titolare di patente di guida (allegando opportuna copia fotostatica)

L'Amministrazione si riserva di effettuare sopralluoghi ed accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti dichiarati.

Art. 6 – Esposizione del permesso

Il contrassegno, non riproducibile, riporta gli estremi del veicolo, il numero progressivo e la data di scadenza ed ogni ulteriore elemento ritenuto necessario.

È fatto obbligo di esporre sul cruscotto anteriore del veicolo in modo ben visibile dall'esterno, l'originale del contrassegno di cui al precedente comma, ogni qualvolta venga utilizzato lo stallo di sosta.

L'esposizione di copia fotostatica del contrassegno sarà paragonata alla mancanza del contrassegno medesimo e sanzionata pertanto ai sensi del vigente Codice della Strada.

La mancata esposizione del contrassegno, ancorché riferita a veicolo autorizzato, sarà ugualmente sanzionata.

Art. 7 – Permessi temporanei per i residenti

Sono previsti permessi temporanei per residenti della durata periodica 01 Luglio – 31 Agosto rinnovabili ogni anno.

In caso di sostituzione temporanea del veicolo, per motivi contingibili ed urgenti, è prevista altresì la possibilità di rilascio di un permesso provvisorio, con validità limitata, in sostituzione di quello già posseduto, dai titolari in possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano domanda. Al termine delle condizioni di cui sopra, il titolare è tenuto alla riconsegna del permesso temporaneo entro sette giorni dalla scadenza.

Art. 8 – Verifiche e controlli

L'Amministrazione Comunale effettuerà verifiche a campione, relative alla veridicità delle dichiarazioni mediante controllo dei dati dichiarati nelle autocertificazioni.

In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla revoca immediata dell'assegnazione. Coloro che effettueranno dichiarazioni mendaci, saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria.

Art. 9 – Modifica requisiti e smarrimento del permesso

Durante il periodo di validità del permesso, è fatto obbligo al titolare di comunicare in forma scritta entro 3 giorni all'ufficio che ha rilasciato il permesso ogni modifica, ovvero l'eventuale sostituzione del veicolo oggetto dello stesso permesso, ai fini della rettifica o sostituzione del contrassegno. È altresì fatto obbligo di comunicare i casi di smarrimento o sottrazione del contrassegno, entro 48 ore, esibendo l'avvenuta denuncia del fatto presentata alle competenti Autorità.

Art. 10 – Decadenza del permesso permanente

Il permesso di cui ai precedenti articoli è dichiarato decaduto qualora il titolare:

- perda il possesso anche solo di un requisito di cui agli articoli 2 e 4;
- ometta di comunicare, eventuali modifiche dei requisiti necessari per il rilascio del titolo, entro e non oltre 3 giorni dalle avvenute modifiche;
- effettui dichiarazioni non veritiere.

Art. 11 – Riconsegna del permesso

Qualora il titolare decada ai sensi dell'articolo precedente, o per qualsiasi altra motivazione, è tenuto a consegnare il contrassegno, anche per mezzo di persona delegata, al competente ufficio che lo ha rilasciato entro il termine perentorio di giorni sette.

Art. 12 – Costi

L'autorizzazione alla sosta è a titolo gratuito salvo che l'Amministrazione con successivo atto deliberativo preveda un onere in carico ai soggetti destinatari del permesso.

È previsto che il costo del contrassegno possa esser a carico del richiedente.

Art. 13 – Richiesta del permesso

La richiesta del permesso, il rinnovo o la modifica devono essere effettuate agli Uffici Comunali.

Art. 14 – Sanzioni

Fatte salve le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci o di appropriazione del permesso contrariamente alla richiesta di restituzione dello stesso, avanzata dalla Pubblica Amministrazione in forma scritta, alle violazioni del presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada in quanto compatibili.